

COMUNE DI TRAONA

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO

TRANSITO DELLE STRADE AGRO - SILVO - PASTORALI COSTIERA DEI CECH

COMUNE DI DAZIO

COMUNE DI CIVO

COMUNE DI MELLO

COMUNE DI TRAONA

COMUNE DI CERCINO

COMUNE DI CINO

COMUNE DI MANTELLO

COMUNE DI DUBINO

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.04.2010 come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2010

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali ubicate sui territori comunali di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino.

A.S.P. COMUNE DI DAZIO

- Dazio-Piana, classe III, collega Dazio a quota m. 565 s.l.m. alla località Piana a quota m. 605 s.l.m.
- Dazio-Serta, classe IV, collega Dazio a quota m. 565 s.l.m. alla località Serta a m. 520 s.l.m.
- Dazio-Culmine, classe IV, collega Dazio a quota m. 582 s.l.m. alla cima del monte Culmine a quota m. 920 s.l.m.
- Dazio-Pilasco, classe I, collega Dazio a quota m. 505 s.l.m. alla località Pilasco in Comune di Ardenno a quota m. 294 s.l.m.
- Dazio-Porcido, classe III, collega Dazio a quota m. 560 s.l.m. alla località Porcido a quota m. 585 s.l.m.

A.S.P. COMUNE DI CIVO

- Caspano - Gone - Fontanili, classe III, collega la località di Caspano posta a quota m. 888 s.l.m. alla località Fontanili posta a quota m. 1.400 s.l.m. nel Comune di Civo fino all'intersezione con la Pista Tagliafuoco;
- Tagliafuoco Costiera dei Cech, classe II, collega la località Fontanili posta a quota m. 1.400 s.l.m. alla località Poirà di Mello posta a m. 1.000 s.l.m. nel comune di Mello;
- Caspano - Rigorso, classe II, collega la località di Caspano posta a quota m. 888 s.l.m. alla località Rigorso posta a quota m. 1.050 s.l.m. nel comune di Civo;
- Poirà - Ledino, classe IV, collega la frazione di Poirà a quota m. 1100 s.l.m. alla località Ledino a quota m. 1250 s.l.m.
- Cerido , classe II, collega la località di Cerido con la strada provinciale Morbegno-Dazio, a quota m. 560 s.l.m.
- Loop di Sotto (Poirà), classe III, collega la strada comunale Roncaglia- Poirà a quota m. 930 s.l.m. alla zona agricola a sud di Poirà denominata Loop di Sotto a quota m. 1000 s.l.m.
- Bretella Posc, classe IV, collega la strada A.S.P. Caspano-Gone-Fontanili, a quota m.1300 s.l.m. alle località Posc, Pra' Sciresa alla stessa quota;
- Cevo-Confini Comunali, classe IV, collega la Località di Cevo a quota m. 660 s.l.m. con la centrale idroelettrica fino al confine con il Comune di Valmasino a quota m. 700 s.l.m.
- Civo Centro-S.Bernardo, classe III, collega la Località di Civo Centro a quota m. 750 s.l.m. con la Località Roncaglia a quota m. 830 s.l.m.

A.S.P. COMUNE DI MELLO

- Mello (S.Giovanni Bioggio) - Prati Aragno, classe III, strada denominata "S.Giovanni di Bioggio" collega S.Giovanni Bioggio a quota m. 700 s.l.m. con la località Prati Aragno a quota m. 1.300 s.l.m.
- Mello - Rampione, classe IV, collega Mello dal bivio per Rampione a quota m. 750 s.l.m. con la Località Rampione a quota m. 850 s.l.m.
- Prati Oves - Presoccio, classe II, strada denominata "Tagliafuoco Costiera dei Cech" collega Prati Oves a quota m. 1300 s.l.m. alla località Presoccio a quota m. 1.300 s.l.m.
- Poirà - Prati Oves, classe III, bretella verso Tagliafuoco Costiera dei Cech, collega Poirà a quota m. 1.000 s.l.m. con Prati Oves a quota m. 1.300 s.l.m.
- Mello - Poirà, classe III, collega Mello dal bivio di Rampione a quota m. 750 s.l.m. alla località di Poirà a quota m. 1.000 s.l.m.
- Mello - Masone, classe IV, strada denominata "Nocca" che collega Mello a quota m. 750 s.l.m. con la località Masone a quota m. 800 s.l.m.

A.S.P. COMUNE DI TRAONA

- Traona - Mello, classe II, strada denominata "Tagliafuoco Costiera dei Cech" collega Traona a quota m. 1.300 s.l.m. con Mello a quota m. 1300 s.l.m.
- Prati Aragno - Tagliafuoco Costiera dei Cech, classe II, collega Prati Aragno a quota m. 1400 s.l.m. con la Pista tagliafuoco Costiera dei Cech a quota m. 1300 s.l.m.
- Bioggio - S.Giovanni, classe IV, collega Bioggio a quota m. 770 s.l.m. con la località S.Giovanni a quota m. 690 s.l.m.
- Moncucco - Bioggio, classe III, collega località Moncucco a quota m. 300 s.l.m. alla località Bioggio a quota m. 770 s.l.m.
- Strada denominata "Campagnola" che va da quota m. 350 s.l.m. a quota m. 480 s.l.m.
- Valletta - S.Apollonia, classe II, collega la località Valletta a quota m. 250 s.l.m. con la località S.Apollonia a quota m. 400 s.l.m.
- Pianezzo - Bioggio, classe III, collega la località Pianezzo a quota m. 450 s.l.m. alla località Bioggio a quota m. 770 s.l.m.
- Pianezzo - Cercino, classe III, collega la località Pianezzo a quota m. 440 s.l.m. con Cercino a quota m. 460 s.l.m.
- Strada denominata "dei Ronchetti", classe III, collega la località Valletta a quota m. 250 s.l.m. fino ad incrociare la strada denominata "Campagnola" a quota m. 350 s.l.m.

A.S.P. COMUNI DI CERCINO, CINO E MANTELLO

- Cino - Brusacagna-Nestrelli, classe II, collega Cino a quota m. 600 s.l.m. alla località Nestrelli a quota m. 1200 s.l.m. , attraversando il territorio comunale di Cino e Cercino;
- Nestrelli - Prati dell'O, classe III, collega Nestrelli a quota m. 1.200 s.l.m. alla località Prati dell'O a quota m. 1.200 s.l.m., attraversando i Comuni di Cino e Mantello;
- Cino - Neguarido, classe IV, collega Cino a quota m. 600 s.l.m. alla località Neguarido a quota m. 750 s.l.m. nel Comune di Cino;
- Cino - La Piazza, classe II, collega Cino a quota m. 600 s.l.m. alla località La Piazza a quota m. 900 s.l.m. nel Comune di Dubino, attraversando il territorio comunale di Cino, Mantello e Dubino.

A.S.P. COMUNE DI DUBINO

- Cino - La Piazza, classe II, collega Cino a quota 500 s.l.m. con la Località La Piazza a quota 900 s.l.m. nel Comune di Dubino, attraversando il territorio comunale di Cino, Mantello e Dubino.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

Le strade agro-silvo-pastorali potranno essere chiuse con idonee barriere con chiave o altro sistema di blocco.

La barriera avrà la funzione di permettere l'immediato blocco del transito sulla strada in caso di pericolo o per qualsiasi altra situazione identificata dal gestore e quindi tendenzialmente risulterà non chiusa.

Le strade agro-silvo-pastorali che attraversassero ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potranno essere sempre chiuse salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

In questo caso il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Il gestore nel caso di presenza di barriera di cui all'art. 4 si occuperà altresì della sua chiusura e blocco al fine di impedire l'accesso alla strada.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio del permesso al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di permesso al transito

La domanda di permesso al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore tramite la compilazione di un "modello unico".

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio di permesso al transito

Il permesso viene rilasciato dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il permesso potrà assumere alternativamente le seguenti caratteristiche:

a) Adesivo originale denominato "Permesso Annuale", rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è ubicato l'immobile nel caso in cui il titolare non sia residente nei Comuni facenti parte della Convenzione, da apporre in modo visibile sul veicolo. L'adesivo dovrà indicare

chiaramente la targa del mezzo autorizzato e l'anno di validità. Detto permesso autorizzerà il transito del veicolo indipendentemente dal conducente e scadrà automaticamente il 31 dicembre dell'anno di validità. Un adesivo = Un mezzo. Potranno richiedere il "Permesso Annuale" i soggetti di cui alle categorie A1), A2), B1), B2), B3), B4) e C1) di seguito elencate previo versamento dell'importo così come stabilito e indicato nell'Allegato 1 del presente regolamento. Per il rilascio del "Permesso Annuale" i soggetti di cui alle categorie A1) e A2) sono obbligati, pena invalidità del permesso, a richiedere lo stesso ed effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al proprio comune di residenza. Per il rilascio del "Permesso Annuale" i soggetti di cui alle categorie B1), B2), B3), B4) e C1) sono obbligati, pena invalidità del permesso, a richiedere lo stesso ed effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al comune interessato dal tratto principale della strada agro-silvo-pastorale utilizzata per raggiungere le proprietà, le infrastrutture o gli immobili;

b) Pass cartaceo denominato "Permesso Giornaliero" da apporre in modo visibile sul veicolo. Il Pass dovrà indicare chiaramente, la targa del mezzo autorizzato e la data per la quale il permesso giornaliero è valido. Un Pass = Un mezzo. Tutti i soggetti potranno richiedere il "Permesso Giornaliero" previo versamento dell'importo così come stabilito e indicato nell'Allegato 1 del presente regolamento. Per il rilascio del "Permesso Giornaliero" tutti i soggetti sono obbligati, pena invalidità del permesso, a richiedere lo stesso ed effettuare il versamento dell'importo di cui all'Allegato 1 al Comune interessato dal tratto principale della strada agro-silvo-pastorale utilizzata per raggiungere la località di destinazione. Tale "Permesso Giornaliero", è valido fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

Copia del permesso e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alla/eAmministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento permissivo.

Il rilascio del permesso è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada, e/o residenti dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e permesse;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e permesse;

B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.);

D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti

Ogni permesso al transito e ogni domanda di permesso, dovranno riportare un codice progressivo diverso da Comune a Comune:

Dazio (A 0001, A 0002,)

Civo (B 0001, B 0002,)

Mello (C 0001, C 0002,)

Cino (D 0001, D 0002,)

Cercino (E 0001, E 0002,)

Mantello (F 0001, F 0002,)

Dubino (G 0001, G 0002,)

Traona (H 0001, H 0002,)

Art. 9 Rilascio del permesso su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia i permessi come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifici permessi temporanei, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 10 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 13 Derghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno permettere il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana di Morbegno, nonché dei Comuni interessati di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare il permesso al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Periodo di validità dei permessi

Il periodo di validità dei permessi dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito scadrà inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di emissione;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi eventualmente rinnovabile e la relativa tariffa sarà determinata dal gestore.
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera, fino alle ore 14.00 del giorno successivo la data di validità.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 17 Deposito Cauzionale

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio del permesso potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C dell'art. 8), un deposito cauzionale di € 250 al km a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il periodo in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni

Gare di ciclocross e mountain-bike, potranno essere permesse dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito e concordato dalla Proprietà o dal Gestore con tutti gli Enti interessati in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni. Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Art. 24 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli art. 13, 17 e 19.

Importo da versare da ogni richiedente permesso al transito

TIPOLOGIA DI ESIGENZA	PERMESSO ANNUALE	PERMESSO GIORNALIERO
A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada, e/o residenti dei comuni di Dazio, Civo, Mello, Traona, Cercino, Cino, Mantello e Dubino, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;	€ 10,00	€ 5,00
A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;	€ 10,00	€ 5,00
B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;	€ 30,00	€ 5,00
B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;	€ 30,00	€ 5,00
B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate;	€ 30,00	€ 5,00
B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;	€ 30,00	€ 5,00
C) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività artigianali e d'impresa, connesse ad attività agro-forestali ed edili.	=	€ 5,00
C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività professionali (relazioni geologiche, tecniche, ecc.)	€ 30,00	€ 5,00
D) tutti i soggetti non elencati nelle categorie precedenti	=	€ 5,00